



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 07.10.2019

Info/115(R)/10.19/INCENERITORI: la Legge regionale Marche sulla distanza minima degli inceneritori dai centri abitati - In Lombardia si costruisce un inceneritore con la collaborazione degli abitanti

QUESTIONE INCENERITORI A CONFRONTO: NELLE MARCHE E' LEGGE L'OBBLIGO DEL RISPETTO DELLA DISTANZA MINIMA DI 5 KM DAI CENTRI ABITATI PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE. A SESTO SAN GIOVANNI SI COSTRUISCE UN INCENERITORE, CHE USERA' FANGHI DEI DEPURATORI PER PRODURRE CONCIME VOLUTO DAI CITTADINI CHE ADDIRITTURA PARTECIPANO AL PROGETTO DUE MODI DIVERSI DI INTERPRETARE L'ECONOMIA CIRCOLARE

Nelle Marche la proposta sui criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS è divenuta legge.

Si riporta sotto il testo completo della legge Regionale Marche 18 settembre 2019, n. 29, pubblicata sul BuR del 26 settembre scorso.

La legge non vieta direttamente la costruzione di questi impianti, perché su ciò è intervenuta la sentenza della corte costituzionale 142/2019, ma, stabilendo il rispetto della distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati, in un contesto abitativo molto concentrato nella ns. Regione, ne rende di fatto impossibile la realizzazione.

Sempre sulla tematica inceneritori, si allega invece un articolo del Sole 24 ore del 4 ottobre scorso che da la notizia di una prossima costruzione a Sesto con gli abitanti che partecipano al progetto e ne controllano la realizzazione.

Un progetto che vede coinvolti gli abitanti addirittura aiutati dal coordinamento del Nimby Forum . *"Nasce così il primo progetto di simbiosi industriale dedicato all'economia circolare in Italia"* , commenta Alessandro Russo amministratore delegato del CAP, il consorzio dell'acquedotto della provincia di Milano. Il depuratore a fianco dell'inceneritore per risolvere il problema della collocazione dei fanghi e per recuperare energia.

Due modi diversi di guardare al futuro

Dal sito della Regione :
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2113

Estremi del documento | [Vai al testo storico](#) | [Iter della legge](#)

Atto: LEGGE REGIONALE 18 settembre 2019, n. 29

Titolo: Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS.

Pubblicazione: [B.U. 26 settembre 2019, n. 76](#)

Stato: Vigente

Tema: [TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE](#)

Settore: [AMBIENTE](#)

Materia: [Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti](#)

Art. 1 (Finalità)

1. Questa legge definisce i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei ad accogliere gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS) e quelli rientranti nelle tipologie di cui ai punti 1 e 10 dell'Allegato 2, Suballegato 1 (Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia), del decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#)).

Art. 2 (Criteri di localizzazione)

1. Gli impianti di cui all'articolo 1 devono essere ubicati ad una distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati, come definiti dal [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e da funzioni sensibili.
2. La distanza dai centri abitati di cui al comma 1 va considerata dal perimetro esterno delle zone residenziali consolidate, di completamento e di espansione come individuate dagli strumenti urbanistici.

Art. 3 (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni contenute in questa legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della medesima e non ancora conclusi.

Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.